

Comune di Modica

Data 07/03/2018

N. Prot. 0014147 / 2018

Cat. 01 Cl. 03 Fasc. 03

TRIBUNALE DI RAGUSA**R.G. 1560/2017**

ATTI GIUDIZIARI

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.10.2017;

esaminata la relazione di voto depositata in data 10.10.2017 dal nominato OCC e la relazione finale ex art. 12 primo comma l. 3/2012 depositata in data 4.1.2018;

rilevato che alcuni dei creditori hanno depositato nel termine di legge contestazioni all'accordo di ristrutturazione depositato dai proponenti;

rilevato che Amore Giorgio ha allegato di avere un credito nei confronti dei proponenti, già oggetto di proc. Esecutiva n. R.G. 279/2014 e che il nominato OCC ha rilevato che tale credito non risultava dalle scritture contabili della proponente e che la predetta procedura esecutiva era stata abbandonata dal creditore istante;

ritenuto che tale passività, pur non integrando atto posto in frode dai proponenti essendo emerso che l'OCC aveva avuto modo di esaminare tale posizione escludendola per i motivi di cui alla relazione integrativa ex art. 12 I comma depositata in atti, possa in ogni caso essere soddisfatta mediante il fondo rischi preposto dai proponenti, trattandosi – a prescindere dalla non provata estinzione del giudizio di esecuzione immobiliare- di credito fondato su cambiale scaduta e non onerata;

rilevato che l'Inail ha depositato contestazioni relative al mancato riconoscimento del credito di € 703,38, vantato per premi, del privilegio previsto dall'art. 2778, comma 1 n. 1 c.c. e che il nominato OCC, pur allegando la divisibilità di tale richiesta, ha dedotto che l'eventuale riconoscimento del chiesto privilegio non andrebbe ad impattare sull'economia del piano, attesa la copertura finanziaria dallo stesso prevista nel c.d. fondo rischi;

rilevato che il creditore Elettroforniture Pitino s.r.l. ha manifestato in data 27.9.2017 voto negativo, contestando la quantificazione del credito riconosciuto in piano, e che con successiva memoria del 17.11.2017, oltre a ribadire quanto già allegato, ha dedotto la mancata comunicazione alla stessa del piano dei debitori proponenti in sede di convocazione ex art. 10 l. 3/2012, la mancata menzione nel piano della somma di circa € 200.000 liquidata dalla Cassa Notariale in favore della sig.ra Montù a titolo di TFR spettante al marito defunto nel corso del 2015, e la correttezza della manifestazione di voto versata in atti;

rilevato che il nominato OCC ha provato e documentato il corretto invio al predetto creditore delle comunicazioni di legge (doc. 7 in atti), il rispetto della prassi del Tribunale che vuole il deposito cartaceo della relazione di attestazione redatta dall'OCC e, dato atto della precisazione del creditore, ha osservato di aver determinato il credito della predetta società riconoscendo a suo favore la somma di € 21421,54, con conseguente irrilevante spostamento dell'onere del piano nei

confronti dello stesso creditore, sopperibile mediante la copertura finanziaria data dal c.d. fondo rischi previsto dal piano;

rilevato che analoghe contestazioni sono state sollevate dalla creditrice Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR) mediante l'espressione di voto del 30.9.2017, sempre depositata presso il Tribunale anziché presso l'OCC, come ribadite nella memoria di opposizione del 17.11.2017;

ritenuto che le contestazioni formali alla procedura siano superabili per i medesimi motivi sopra esposti con riferimento alla posizione di Elettroforniture Pitino s.r.l., come risulta dalle comunicazioni allegate al doc. 7 di parte proponente;

ritenuto che, quanto alle ulteriori contestazioni relative all'erronea quantificazione del credito, appaiano condivisibili le osservazioni dell'OCC il quale ha evidenziato (pag. 40 ss) la congruità della somma indicata in piano in favore della BAPR rispetto a quanto dalla stessa indicato nella nota di precisazione del credito del 9.4.2017, con una variazione minima di € 1898,33;

ritenute non condivisibili le doglianze spiegate dalla predetta creditrice BAPR in relazione alla quantificazione e all'erroneo riconoscimento della prededuzione in favore del credito dell'OCC nonché dei legali che hanno affiancato i proponenti nella predisposizione del piano e della proposta dal momento che, da una parte, non sussiste un potere del Tribunale di sindacare il quantum (ad eccezione che per la figura dell'OCC) pattuito tra i proponenti e i professionisti che li hanno affiancati nella procedura ex l. 3/2012, attesa la autonomia giuridica e patrimoniale dei primi e rimanendo alla valutazione dei creditori la convenienza economica complessiva della proposta di accordo, e , dall'altra, appare sicuramente giustificato il riconoscimento della prededuzione in favore non solo dell'OCC ma anche, sulla scorta della falsa riga dell'art. 111 l. fall., dei professionisti che hanno prestato la propria attività in occasione ed in funzione della procedura;

ritenuta infine infondata la deduzione di BAPR relativa all'eccessività delle somme riconosciute ai proponenti per il proprio mantenimento atteso che la somma di € 2800,00 è riconosciuta solo in favore della Montù, trattandosi di somme versate a titolo di pensione indiretta dalla Cassa del Notariato, e che si tratta, di nuovo, di questione inerente la convenienza economica dell'accordo rimessa come tale alla prudente valutazione della massa dei creditori;

osservato che sia Elettroforniture Pitino s.r.l. sia Banca Agricola Popolare di Ragusa hanno evidenziato la sussistenza di un attivo celato dai proponenti alla massa e consistente nella indennità di fine rapporto liquidata in favore del dante causa dei proponenti, Terranova Giorgio, da parte della Cassa del Notariato ammontante ad oltre € 200.000,00;

ritenuto che appaiono condivisibili le osservazioni spiegate sul punto dall'OCC atteso che non si tratterebbe di attivo effettivamente celato ai creditori da parte dei proponenti dal momento che tale somma, avente natura di TRF e quindi natura previdenziale, era stata già oggetto proprio da parte

dei due predetti creditori di procedura esecutiva mobiliare(N R.G. 1058/2015 cui è stata riunita proc. R.G. 1135/15) e di successiva assegnazione in favore dei predetti creditori nei limiti di legge di cui agli artt. 545 4 e 5 comma c.p.c. e 2 D.P.R. 180/1977, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'allegato occultamento di attivo (v. anche pagg. 9/10 e 17/18 della attestazione di fattibilità);

esaminate le osservazioni spiegate da Giovanni Piccitto nelle contestazioni depositate in data 17.11.2017 in ragione della manifestazione di voto negativa depositata in Tribunale in data 29.9.2017;

ritenute le stesse infondate atteso che lo stesso creditore, nella propria manifestazione di voto del 29.9.2017, richiama la attestazione di fattibilità del piano così dimostrando di averla esaminata unitamente al piano;

esaminate le osservazioni depositate in data 17.11.2017 nell'interesse di Global System s.r.l. a seguito del voto negativo espresso in data 27.9.2017;

ritenute non rilevanti nel caso in esame la questione inerente alla meritevolezza della proposta, trattandosi di accordo di ristrutturazione e non sussistendo, per i motivi sopra esposti, il doloso occultamento di attivo ossia delle somme relative all'indennità di fine rapporto spettanti al dante causa delle parti;

ritenuto che parimenti non siano meritevoli di accoglimento i motivi di opposizioni concernenti alla non convenienza economica dell'accordo rispetto alla prospettiva liquidatoria dal momento che i proponenti hanno fornito gli elementi tesi a consentire ai creditori tale valutazione, tenuto conto della non prosperità del mercato immobiliare;

ritenute infine condivisibili le osservazioni spiegate dall'OCC in relazione alla già effettuata rinuncia all'eredità e alla correttezza delle manifestazioni di voto soprattutto con riferimento al credito dell'avv. Sortino, trattandosi di creditore privilegiato ed in quanto tale non ammesso al voto;

ritenute parimenti superabili le osservazioni spiegate dal creditore Sapes s.r.l. (depositate in data 17.11.17 a seguito di manifestazione di voto del 28.9.17) per i motivi condivisibilmente spiegati dall'OCC in relazione alla convenienza economica della proposta;

esaminate le osservazioni depositate da UBI Banca concernenti la erronea quantificazione del credito determinata dall'inserimento della minor somma di € 11.898,49 al chirografo anziché al privilegio e ritenute condivisibili sul punto le repliche dell'OCC il quale ha in ogni caso evidenziato l'idoneità del fondo rischi a coprire tale somma ove effettivamente dovuta al privilegio;

dato atto delle osservazioni depositate da Maria Cristina Cristini in data 16.11.2017, come correttamente accolte dall'OCC;

osservato tuttavia che tutte le sopra esaminate manifestazioni di voto , per quanto tempestive siccome manifestate almeno giorni prima dell'udienza ex art. 10 l. 3/2012 sono state irritualmente depositate presso la cancelleria del Tribunale (id est telematicamente sul predetto R.G.) anziché, come previsto dalla legge e dal decreto di fissazione udienza, secondo le modalità ivi indicate ossia "per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi" (art. 10 comma 1 l. 3/2012); ritenuto ingiustificabile tale errore attesa la chiarezza sia della norma sia del decreto di fissazione udienza;

ritenuto in ogni caso che, a prescindere dalla validità ed efficacia di tali dichiarazioni di voto (tutte negative), si debba ritenere raggiunta, secondo il prospetto di calcolo elaborato dall'OCC, la maggioranza prevista dall'art. 11, II comma l. 3/2012, per l'omologazione dell'accordo avendo manifestato, anche volendo ritenere validamente espressi i voti negativi dei suddetti creditori, parere favorevole creditori che rappresentano il 60 per cento dei crediti (v. pag. relazione ex art. 12 I comma dell'OCC nonché conclusioni della relazione integrativa depositata in data 10.1.2018);

ritenute infine superabili le osservazioni, per quanto anche queste irritualmente depositate unitamente alla manifestazione del voto e non a seguito del termine dato alla precedente udienza, depositate da Liama s.r.l., della Banca della Contea oggi Banca Toniolo, dall'Agenzia delle Entrate, da Giovanni Serravalle, da Iacono Carmela, Di Betta Luigi e dal Comune di Roma alla luce dei condivisibili rilievi spiegati dall'OCC nella relazione in atti che si intendono richiamati in toto; rilevato infine che l'OCC ha allegato che la variazione in aumento dei crediti da soddisfare, come risultante all'esito delle suddette osservazioni, non determina la non fattibilità della proposta e del piano attesa la sufficienza del fondo rischi a coprire tale aumento, senza modifica alcuna della proposta, e ha pertanto concluso nella sussistenza della maggioranza dei voti positivi dei creditori, anche tenendo conto del voto negativo espresso dai creditori che hanno irritualmente manifestato il voto mediante comunicazione depositata in Tribunale (portanti un credito di € 884.577,51) e dei voti negativi ritualmente depositati (€ 921.532,38), ammontanti ad € 2.976.151,41 ossia al 62% del credito ammesso e votante (pari ad € 4.782.291,30;

ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione depositato dai proponenti;

P.Q.M.

Rigetta le osservazioni depositate dai creditori;

ritenuta raggiunta la maggioranza di cui all'art. 11 II comma l. 3/2013, OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione depositato dai proponenti Montù Luisa e Terranova Luca;

dispone la pubblicazione immediata, a cura dell'OCC, del presente provvedimento presso la bacheca del Tribunale di Ragusa e del Comune di Modica.

Si comunichi.

Ragusa, 6.2.2018

Il Giudice

Dott.ssa Elisabetta Trimani